

dossier

Capacità di assorbimento di perdite
e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di
investimento

Atto del Governo 273

Ai sensi articoli 1 e 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 450



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

TEL. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze.it - [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 273

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Il contenuto dello schema.....	3
La norma di delega e la disciplina europea di riferimento.....	6

SCHEDE DI LETTURA13

Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180</i>)	15
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>)	24
Articolo 3 (<i>Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>)	27
Articolo 4 (<i>Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210</i>)	29
Articolo 5 (<i>Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205</i>).....	29
Articolo 6 (<i>Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</i>).....	29
Articolo 7 (<i>Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili introdotta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180</i>)	30
Articolo 8 (<i>Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>)	30
Articolo 9 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	31

Il contenuto dello schema

Lo schema in esame intende dare **attuazione alla direttiva (UE) 2019/878 e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876**. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation* - SRMR), che definisce un **sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie**. Il recepimento della direttiva BRRD è stato realizzato attraverso l'adozione del decreto legislativo n. 180 del 2015 e la modifica del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF).

L'**articolo 1** dello schema apporta modifiche al **decreto legislativo n. 180 del 2015**, volte, in primo luogo ad **attuare compiutamente il nuovo assetto istituzionale disciplinato dal Regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico** (MRU) esplicitando, in particolare, che nell'ambito del Meccanismo il decreto si applica in quanto compatibile con le disposizioni europee che lo regolano, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della BRRD. Di conseguenza, anche i poteri attribuiti alla Banca d'Italia sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che **disciplinano le procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie, prevedendo differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board - SRB) e le autorità nazionali** per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.

Viene inoltre inserito nel Titolo III del decreto (misure preparatorie) il **nuovo Capo II-bis** che recepisce nell'ordinamento nazionale la riforma della disciplina relativa al **requisito minimo di fondi propri e passività computabili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - MREL)** per assicurarne la piena coerenza con lo *standard* sulla **capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss Absorbing Capacity - TLAC)**.

Lo schema introduce poi:

- il **potere dell'autorità di risoluzione di vietare il pagamento dei dividendi** e altre "**distribuzioni**" di risorse patrimoniali in grado di ridurre la capacità della banca di assorbire le perdite, **nel caso di mancato rispetto dei**

requisiti di capitale stabiliti dalla CRD e dal CRR (nuovo articolo 13-bis del decreto);

- **il potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna**, ove necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria della banca in dissesto o a rischio di dissesto, stabilendo, tuttavia, per la Banca d'Italia la possibilità di disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di depositi disponibili **sino a un massimo di 250 euro**;

- **il potere della Banca d'Italia di costituire per via amministrativa un ente-ponte** e una società veicolo per la gestione di attività, nonché di adottarne l'atto costitutivo e lo statuto, **senza svolgere gli adempimenti procedurali previsti dalla ordinaria disciplina societaria in tema di costituzione di società per azioni**, nonché **la possibilità di procedere con trattative individuali per la cessione dell'ente-ponte** ove la procedura aperta, trasparente e non discriminatoria richiesta dalla normativa non consenta di pervenire alla cessione.

Vengono abrogate le **disposizioni relative al Fondo di risoluzione unico** (Titolo V del decreto) e la disciplina viene riformata mediante l'inserimento del **nuovo articolo 78-bis** che **adegua le disposizioni nazionali al SRMR, disciplinandone gli aspetti attuativi**. I Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione Bancaria, essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal SRB e le regole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già superate dalle disposizioni del SRMR.

Lo schema provvede anche ad adeguare il quadro sanzionatorio e a sopprimere diversi rinvii alla normativa secondaria della Banca d'Italia quando non più necessari, stante il fatto che la disciplina si presenta nel decreto, come risultante dalle modifiche in esame, interamente ricondotta al rango primario.

L'articolo 2 apporta al TUB le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. Oltre ad **adeguare il testo unico al rinnovato assetto istituzionale del MRU** e alle procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie previsti dal SRMR, viene introdotto **nel TUB il nuovo articolo 12-ter** in tema di **tutela degli investitori non professionali** nell'ambito della distribuzione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. In particolare, viene previsto un **taglio minimo differenziato applicabile rispettivamente alle obbligazioni** (emesse dopo l'entrata in vigore della norma) **subordinate ("junior")**, **pari a 200.000 euro**, e alle **obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello ("senior non-preferred")**, **le quali sono postergate rispetto alle prime nella gerarchia delle passività che regola l'assorbimento delle perdite in caso di fallimento, pari a 150.000 euro**. La definizione di un taglio minimo elevato deriva dalla volontà di **limitare l'accesso a tali**

tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di rischio.

Vengono inoltre **aggiornati i rinvii al decreto legislativo n. 180 del 2015** alla luce delle modifiche apportate dallo schema.

L'**articolo 3** **apporta al TUF** le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. La principale riguarda l'inserimento nel testo unico del nuovo articolo *25-quater* che estende alle imprese di investimento la **disciplina in tema di tutela degli investitori non professionali disposta dalla BRRD**, prevedendo il rinvio al neo articolo 12-*ter* TUB, e della relativa **disciplina sanzionatoria**. Vengono inoltre estese **alle imprese di investimento** le corrispondenti modifiche apportate al TUB rispetto alla **disciplina della liquidazione coatta amministrativa** e viene adeguata la disciplina relativa alla **risoluzione delle crisi delle SIM** inserendo nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180 del 2015, come rivisto dallo schema in esame.

L'**articolo 4** **apporta** modifiche al decreto di attuazione della disciplina europea sulla **definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli**, aggiornandone le **definizioni** in funzione delle modifiche proposte dallo schema ai testi legislativi precedentemente citati.

L'**articolo 5** **abroga il comma 1105 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)**, che **prevede un taglio minimo** per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di **250.000 euro**. Tale valore viene ridotto a 150.000 euro dalle modifiche proposte all'articolo 12-*ter* del TUB dallo schema in esame.

L'**articolo 6** interviene sul codice della crisi di impresa, per **correggere dei rinvii erronei** alla disciplina in esame contenuti nell'articolo 369 del codice stesso.

L'**articolo 7** stabilisce, in linea con quanto previsto dalla BRRD, che **il termine per la costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento del nuovo requisito MREL a regime sia fissato al 2024**, ma l'autorità di risoluzione potrà differire questo termine su base individuale. Inoltre, è previsto che **entro il 2022 debba essere rispettato un obiettivo intermedio fissato dall'autorità di risoluzione** in modo da consentire l'entrata a regime del requisito secondo una progressione lineare.

L'**articolo 8** dispone che l'articolo 68-*bis* del decreto legislativo n. 180 del 2015, articolo 12-*ter* TUB e le nuove **ipotesi sanzionatorie** introdotte nei testi legislativi citati sono **applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore delle norme contenute nello schema in esame**.

L'**articolo 9** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

La norma di delega e la disciplina europea di riferimento

L'articolo 11 della [legge n. 53 del 2021](#) (**legge di delegazione europea 2019-2020**) detta i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 806/2014. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation* - SRMR), che definisce un **sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie**.

Insieme alle regole che definiscono un **sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti** che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative, contenute nella direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* - CRD) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* - CRR), atti sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (*Single Supervisory Mechanism Regulation* - SSMR), costituiscono **la normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo**.

L'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (nello specifico: **8 maggio 2021**) ovvero scada nei tre mesi successivi (con riferimento alla direttiva in questione ricorre questa circostanza), il Governo deve adottare i decreti legislativi di **recepimento entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi entro l'8 agosto 2021).

La direttiva in esame è peraltro inserita nell'Allegato A della legge n. 53 del 2021, rientrando tra le direttive in relazione alle quali si prevede, sugli schemi dei relativi decreti legislativi di recepimento, che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 sopra citato prevede che, qualora **il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta**

giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi**.

Il presente schema è stato assegnato il 6 agosto 2021, con **termine per l'espressione del parere fissato al 16 settembre 2021** (dunque successivamente all'8 agosto 2021).

Con l'entrata in vigore della **BRRD** e del **SRMR** è stato definito il quadro giuridico del **Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare** (SIM) che prestano servizi che comportano l'assunzione di rischi in proprio (*Single Resolution Mechanism* - SRM), complementare al **Meccanismo di vigilanza unico** (*Single Supervisory Mechanism* - SSM) con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro mediante un sistema unitario delle procedure di risoluzione. È altresì prevista l'istituzione di un **Fondo di risoluzione unico** per il finanziamento dei programmi di risoluzione (*Single Resolution Fund* - SRF) alimentato dai contributi degli intermediari dei paesi dell'area dell'euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni.

Il sistema è formato dalle **autorità nazionali di risoluzione** (*National Resolution Authority* - NRA) e dal **Comitato di risoluzione unico** (*Single Resolution Board* - SRB), un'agenzia europea per l'esercizio delle funzioni di risoluzione, nel cui consiglio sono presenti anche i rappresentanti delle autorità nazionali. Il sistema di risoluzione unico ha l'obiettivo di assicurare la gestione efficace delle crisi delle **banche "significative"** (sostanzialmente tutte le banche che hanno un attivo superiore ai 30 miliardi di euro) o con **operatività transfrontaliera** nell'area dell'euro e delle principali Società di intermediazione mobiliare (SIM), superando i problemi determinati dalla diversificazione delle procedure su base nazionale. Il Comitato di risoluzione unico assume le decisioni in merito ai piani di risoluzione e all'avvio della risoluzione e individua le azioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla disciplina europea. Le autorità nazionali di risoluzione, oltre a partecipare alle decisioni del Comitato, sono responsabili dell'attuazione delle concrete misure di risoluzione.

Le autorità nazionali di risoluzione (per l'Italia il ruolo è stato attribuito alla Banca d'Italia) rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermediari meno significativi. Nello svolgimento di tali attività le NRA agiscono nell'ambito degli **orientamenti e delle linee guida stabiliti dal Comitato di risoluzione unico** che, in casi eccezionali, può esercitare poteri di sostituzione assicurando l'effettiva unitarietà del Meccanismo.

Sia il SRB sia le autorità nazionali si avvalgono degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla BRRD. Tale quadro prevede in primo luogo che gli enti creditizi siano **costantemente preparati** ad affrontare un deterioramento della propria situazione finanziaria, adottando e tenendo aggiornato un **piano di risanamento** che preveda l'adozione da parte dell'ente di misure volte al ripristino della sua situazione finanziaria. Il piano costituisce un vero e proprio **requisito di governo societario** anche ai fini della direttiva CRD. Il piano è basato su un **complesso di indicatori** della situazione finanziaria concordati fra l'ente e l'autorità di risoluzione, che vengono monitorati per identificare le circostanze in cui risulti

opportuno mettere in atto specifiche **azioni di risanamento** definite in via preventiva.

Così come gli enti devono essere preparati a gestire il deterioramento della situazione finanziaria, **le autorità di risoluzione devono essere preparate a gestire i casi in cui questo deterioramento conduca al dissesto o al rischio di dissesto dell'ente**. Il **piano di risoluzione** della crisi, preparato di norma con l'assistenza dell'ente stesso, non deve presupporre interventi di salvataggio esterno (*bail-out*). La risoluzione di un ente s'intende possibile quando all'autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l'attivo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all'ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, **evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo**, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l'ente è stabilito o di altri Stati membri dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all'Autorità bancaria europea (ABE) quando la risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile. In sostanza, **il Comitato valuta se la banca possa essere liquidata nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali**. Questo è l'approccio convenzionale, **a meno che il Comitato non giunga alla conclusione che sia nel pubblico interesse procedere alla risoluzione**.

La BRRD identifica una serie di **misure di intervento precoce attivabili dall'autorità di vigilanza prudenziale ai sensi del CRR** qualora un ente violi o appaia prossimo a violare i requisiti prudenziali, a causa tra l'altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni. Tali opzioni di intervento, vanno ad **integrare il quadro dei poteri di vigilanza prudenziale stabilito dall'articolo 104 della CRD**, si sostanziano nella richiesta rivolta all'organo amministrativo dell'ente di intraprendere specifiche azioni volte a risanare la situazione finanziaria, e sono assistite dalla facoltà di esigere la **rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione dell'ente**, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone e dal potere di nomina della nuova alta dirigenza o dell'organo di amministrazione.

Le misure di intervento precoce sono esemplificative delle **aree di interconnessione fra la disciplina prudenziale e la disciplina del risanamento e della risoluzione** (per un approfondimento su CRD e CRR, si fa rinvio alla documentazione predisposta a supporto dell'esame dell'Atto del Governo n. 272). Proprio al fine di gestire tali aree, il considerando 54 del regolamento SRMR prevede che il Comitato di risoluzione, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea, dovrebbero all'occorrenza concludere (e riesaminare periodicamente) un **memorandum d'intesa** che descriva i termini generali della reciproca cooperazione nello svolgimento dei rispettivi compiti previsti dalla legislazione dell'Unione.

Qualora tutte le azioni di risanamento e intervento precoce non fossero in grado di evitare il rischio di dissesto, la BRRD prevede **l'avvio di un'azione di**

risoluzione (articoli 31 e seguenti della BRRD), finalizzata a garantire la **continuità** delle funzioni essenziali; **evitare effetti negativi significativi** sulla stabilità finanziaria; salvaguardare i contribuenti **riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico** straordinario; **tutelare i depositanti, gli investitori e i clienti**.

Gli **strumenti principali** che le relative autorità possono applicare per la risoluzione di una crisi bancaria sono elencati dall'articolo 37 della BRRD: **vendita** dell'attività d'impresa, creazione di un **ente-ponte**, **separazione delle attività** (applicabile solo se abbinato a un altro strumento di risoluzione), **salvataggio interno mediante svalutazione o conversione in capitale delle passività ammissibili** (*bail-in*).

In tale ambito, il quadro dell'Unione ha imposto alle autorità di risoluzione di stabilire, per ciascun ente, un **requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili** (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - MREL*), che consiste in passività particolarmente adatte al *bail-in*, da utilizzare per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli enti.

Allo stesso tempo, a livello internazionale, il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla **capacità totale di assorbimento delle perdite** (*Total Loss Absorbing Capacity - TLAC*), imponendo alle banche a rilevanza sistemica globale (*Global systemically important banks - G-SIBs*), denominate nella normativa dell'Unione europea enti a rilevanza sistemica globale (*Global systemically important institutions - G-SIIs*), di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili al *bail-in*), per assicurare che il capitale di tali soggetti si mantenga a un livello tale da consentire la risoluzione di una crisi.

Il requisito di TLAC fu espressamente definito dal FSB con riferimento alle G-SIBs come argine all'opportunismo degli **istituti di maggiori dimensioni**, definito dalla letteratura economica "azzardo morale", per cui, se una banca è consapevole che le conseguenze negative del suo fallimento sarebbero troppo nefaste per essere accettate dall'autorità pubblica ("*too-big-to-fail*"), diviene ragionevole che la stessa assuma rischi eccessivi per aumentare i propri rendimenti potenziali, in vista di un salvataggio esterno (*bail-out*) finanziato dal circuito della finanza pubblica.

La Commissione europea si è, di conseguenza, impegnata a riesaminare le norme sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per assicurare piena coerenza con la norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) convenuta a livello internazionale. Il principale obiettivo delle direttive (UE) 2019/878 (per la quale si fa rinvio alla già citata documentazione relativa all'Atto del Governo n. 272) e 2019/879 è proprio quello di applicare la norma TLAC, integrando il relativo requisito nelle norme generali sul MREL, evitando duplicazioni conseguenti all'applicazione di due requisiti paralleli.

Sebbene **perseguano lo stesso obiettivo normativo, imponendo alle banche di detenere un certo quantitativo di passività da utilizzare per il salvataggio interno** in caso di crisi, il TLAC e il MREL sono strutturati in modo diverso, in particolare con riferimento al campo di applicazione, alle modalità di determinazione quantitativa dei requisiti e alla tipologia di strumenti ammissibili.

Il campo di applicazione della norma TLAC è circoscritto ai G-SIIs, sulla base peraltro di quelli che vengono definiti "unità e gruppi" di risoluzione, mentre il MREL deve essere rispettato da ogni banca e copre l'intero settore bancario dell'Unione. Contrariamente alla norma TLAC, che contiene un livello minimo armonizzato, il livello del MREL è stabilito dalle autorità di risoluzione in base a una valutazione specifica dell'ente eseguita di volta in volta. Infine, il requisito minimo TLAC dovrebbe essere soddisfatto, in linea di massima, mediante strumenti di debito subordinati, mentre ai fini del MREL la subordinazione degli strumenti di debito potrebbe essere richiesta, di volta in volta, dalle autorità di risoluzione, se necessario per evitare che, in un caso specifico, ai creditori sottoposti al *bail-in* sia riservato un trattamento meno favorevole che in un ipotetico scenario di insolvenza (cosiddetto "scenario controfattuale alla risoluzione"). La direttiva in esame, pertanto, modifica la disciplina del MREL per garantire coerenza tecnica con la struttura dei requisiti applicabile ai G-SIIs.

Con gli interventi di cui si esamina il recepimento non è stata dunque modificata la sostanza delle procedure di risoluzione delle banche, ma è stata data attuazione alla volontà di adeguare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alla disciplina internazionale relativa alla capacità di assorbimento delle perdite.

Nell'ambito delle banche la cui strategia di gestione della crisi prevede l'avvio di azioni di risoluzione, sono state individuate tre categorie:

- gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institutions* - G-SIIs);
- gli enti con attivi consolidati superiori a 100 miliardi di euro (cosiddette *top tier*);
- le altre banche per le quali è previsto l'avvio di azioni di risoluzione.

Il nuovo articolo 45 della BRRD prevede un nuovo requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) articolato in due coefficienti: uno relativo all'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio (definite dall'articolo 92 del CRR) e uno relativo al medesimo importo espresso in percentuale dell'esposizione complessiva (definita dall'articolo 429, paragrafo 4 del CRR in relazione al coefficiente di leva finanziaria) dove, in sostanza le attività vengono sommate, pur con alcuni aggiustamenti, senza essere ponderate per il rischio.

L'ammissibilità delle passività ai fini del computo dei requisiti viene definita mediante riferimento alle condizioni disposte dagli articoli 72-*bis* e seguenti del CRR. Il nuovo MREL è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in base a specifici criteri definiti dal nuovo articolo 45-*quater* della BRRD. Il principio resta quello di una fissazione "caso per caso", pur con una integrazione dei criteri e delle procedure volte alla relativa determinazione quantitativa. Per garantire un'armonizzazione con la norma TLAC, tuttavia, vengono predefiniti dei livelli quantitativi

- per i soli G-SIIs, stabiliti dall'articolo 45-*quinqüies* della BRRD mediante riferimento ai requisiti di cui agli articoli 92-*bis* e 494 del CRR: un coefficiente basato sulle attività ponderate per il rischio del 18 per cento (16 per cento fino al 31 dicembre 2021), che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio

calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4; **un coefficiente calcolato sul totale delle attività senza ponderazione del rischio delle stesse, pari al 6,75 per cento** (6 per cento fino al 31 dicembre 2021), che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4;

- **per gli enti i cui attivi totali superano i 100 miliardi di euro**, stabiliti dall'articolo 45-*quater* della BRRD definendo il valore dei requisiti di cui agli articoli 92-*bis* e 494 del CRR, pari al 13,5 per cento e al 5 per cento;

- specificando, tuttavia, che **l'autorità di risoluzione ha la possibilità di richiedere un MREL aggiuntivo**.

Più in particolare, la normativa prevede che alle banche sistemiche globali (G-SIIs) si applichi un requisito MREL di "primo pilastro" in linea con quanto stabilito dall'FSB per il TLAC. Tuttavia, se tale requisito dovesse risultare inferiore al requisito MREL applicabile alle altre banche destinate alla risoluzione (calcolato secondo le modalità descritte di seguito), l'autorità di risoluzione dovrebbe imporre alle G-SIIs una quota aggiuntiva di "secondo pilastro" in modo da **allineare i due requisiti**. Per le altre banche destinate alla risoluzione, il requisito MREL è pari alla somma delle seguenti due componenti: una **quota di assorbimento delle perdite** (pari ai requisiti di capitale di primo e secondo pilastro) e una **quota di ricapitalizzazione**, finalizzata a ricostituire il capitale regolamentare dell'intermediario, pari alla somma. Questa componente ulteriore è denominata **market confidence buffer** (MCB) ed è volta a "riconquistare" la fiducia del mercato da parte della banca che abbia risolto la sua crisi.

Per le banche non destinate alla risoluzione, il requisito MREL coincide, di regola, con i soli requisiti patrimoniali e, quindi, corrisponde ai requisiti di capitale di primo e secondo pilastro. **L'autorità di risoluzione può tuttavia elevare il requisito per queste banche se ritenuto necessario per evitare le ripercussioni negative a livello sistemico** che potrebbero derivare dalla crisi di questi intermediari. In ogni caso, **almeno una parte del requisito illustrato sopra deve essere soddisfatta con passività subordinate**. La definizione della componente subordinata del MREL è diversa a seconda che la banca sia classificata come G-SIIs, come banca di maggiori dimensioni o come altra banca destinata in caso di crisi ad essere assoggettata a risoluzione.

Schede di lettura

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

Il recepimento della direttiva BRRD è stato realizzato attraverso l'adozione del decreto legislativo n. 180 del 2015 e la modifica del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF).

L'articolo 1 dello schema apporta modifiche al primo degli atti citati, ovvero il **decreto legislativo n. 180 del 2015** (di seguito anche "il decreto"), necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE).

Il **comma 1, lettera a)** dello schema in esame modifica le **definizioni** contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo di recepimento della BRRD, inserendo i **nuovi riferimenti agli strumenti di intervento** definiti dalla disciplina europea nell'ambito delle azioni di intervento (vendita dell'attività d'impresa, creazione di un ente-ponte, separazione delle attività, salvataggio interno mediante svalutazione o conversione in capitale delle passività ammissibili), le definizioni di "ente a rilevanza sistemica" (*Global systemically important institution* - G-SII), "ente designato per la risoluzione" e "Meccanismo di risoluzione unico".

Il **comma 1, lettera b)** inserisce nel decreto il nuovo articolo 2-bis, la cui introduzione, come esposto nella Relazione illustrativa del Governo "nasce dalle osservazioni mosse dalla Commissione europea in merito al recepimento della BRRD". Nel testo viene chiarito che la **disciplina applicabile a una Società di intermediazione mobiliare (SIM)** è quella contenuta nel TUF, **a meno che essa non rientri in un gruppo bancario**, ipotesi che comporta la sua inclusione nell'ambito di applicazione della BRRD e della relativa disciplina di attuazione.

Il **comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 3 del decreto legislativo, che disciplina le funzioni della Banca d'Italia, includendo i riferimenti al "requisito minimo di fondi propri e passività computabili" al Meccanismo di risoluzione unico (MRU), regolato dal SRMR.

Le successive **lettere d), e) ed f)** modificano gli articoli 5 e 6 e inseriscono nel decreto il **nuovo articolo 6-bis** per attuare compiutamente la disciplina del MRU esplicitando, in particolare, che nell'ambito del Meccanismo il decreto si applica in quanto compatibile con le disposizioni europee che lo regolano,

quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della BRRD. Di conseguenza, anche i poteri attribuiti alla Banca d'Italia sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio di compiti di risoluzione **prevedendo differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board* - SRB) e le autorità nazionali** per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione. In particolare, la Banca d'Italia:

a) **formula proposte per l'adozione dei provvedimenti** del SRB, quando richiesto dalle disposizioni del MRU;

b) **fornisce al SRB e alla Banca centrale europea (BCE) le informazioni necessarie** per lo svolgimento dei loro compiti, fermo restando il potere del SRB e della BCE di ottenere le informazioni e di condurre ispezioni;

c) **assiste il SRB nella preparazione degli atti** relativi ai compiti di risoluzione;

d) **dà esecuzione ai programmi di risoluzione adottati dal SRB**;

e) **informa il SRB dell'attività svolta** e dei procedimenti amministrativi avviati;

f) **esercita i poteri non attribuiti in via esclusiva al SRB**, previsti dal decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, anche su richiesta o dietro istruzioni del SRB, informando quest'ultimo dell'attività svolta in esito alla richiesta;

g) **esercita i poteri ad essa attribuiti** dal decreto che non siano attribuiti al SRB dalle disposizioni del MRU.

h) **esercita i poteri, anche sanzionatori**, ad essa attribuiti anche per assicurare, da parte dei soggetti inclusi nell'ambito di applicazione del decreto (articoli 2 e nuovo 2-*bis*), il rispetto degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli stessi.

Le lettere **g), h), i), l), m), o), p) e q)** ed del **comma 1** modificano l'articolo 7 del decreto sui **piani di risoluzione individuali**, l'articolo 8 sui **piani di risoluzione di gruppo**, l'articolo 9 sulla **cooperazione fra autorità**, l'articolo 12 sulla **valutazione della risolvibilità**, l'articolo 13 sulla **valutazione della risolvibilità dei gruppi** e gli articoli da 14 a 16 sul potere dell'autorità di ordinare a banche e gruppi bancari l'adozione di misure di **rimozione degli impedimenti alla risolvibilità, per adeguarne il disposto al nuovo assetto del MRU e alle modifiche sulla disciplina sulla risolvibilità della crisi di un gruppo bancario**, includendo nel termine "autorità competente" anche le autorità estere, secondo la disciplina del SRMR, nonché per **sopprimere i rinvii alla normativa secondaria** della Banca d'Italia quando non più necessari, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto.

Il comma 1, lettera *n*) inserisce nel testo del decreto il nuovo articolo 13-*bis* che, in attuazione della BRRD, disciplina il **potere dell'autorità di risoluzione di vietare il pagamento dei dividendi** e altre "**distribuzioni**" di risorse patrimoniali in grado di ridurre la capacità della banca di assorbire le perdite, **nel caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale stabiliti dalla CRD e dal CRR**.

Il comma 1, lettera *r*) inserisce nel Titolo III del decreto (misure preparatorie) il nuovo Capo II-*bis* che recepisce nell'ordinamento nazionale la riforma della disciplina relativa al **requisito minimo di fondi propri e passività computabili** (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* - MREL) per assicurarne la piena coerenza con lo *standard* sulla **capacità totale di assorbimento delle perdite** (*Total Loss Absorbing Capacity* - TLAC). Per un approfondimento sulla riforma in tal senso della BRRD si fa rinvio al precedente paragrafo relativo alla disciplina europea di riferimento.

La nuova disciplina sul MREL è una **normativa di armonizzazione massima**, che **non prevede opzioni o discrezionalità affidate alla legislazione nazionale** (come sottolineato dal Governo nella Relazione illustrativa).

Le **principali disposizioni** contenute nel nuovo Capo II-*bis* riguardano:

- il **livello di applicazione** (individuale o consolidato) e i **parametri di calcolo** del requisito MREL (nuovo articolo 16-*bis* del decreto);
- i soggetti **esentati** dall'obbligo di rispettare il requisito MREL (nuovo articolo 16-*ter*);
- i requisiti che le **passività** devono soddisfare per essere **computabili** nel MREL (nuovo articolo 16-*quater*);
- la **determinazione quantitativa** del MREL e della sua **componente subordinata** (nuovi articoli 16-*quinquies* e 16-*sexies*);
- l'applicazione del MREL a **livello individuale** per gli enti designati per la risoluzione (nuovo articolo 16-*septies*);
- l'applicazione del MREL nei **gruppi** (nuovo articolo 16-*octies*);
- l'applicazione del MREL nei **gruppi bancari cooperativi** (nuovo articolo 16-*novies*);
- la **procedura** per la determinazione del MREL (nuovo articolo 16-*decies*);
- gli **obblighi di segnalazione** periodica all'**autorità di risoluzione** e di comunicazione al mercato (nuovo articolo 16-*undecies*);
- gli **obblighi di segnalazione all'ABE** (nuovo articolo 16-*duodecies*);
- le **conseguenze in caso di violazione** del requisito MREL (nuovo articolo 16-*terdecies*);
- l'**applicazione** del requisito MREL **a seguito dell'avvio della risoluzione** nei confronti di una banca (nuovo articolo 16-*quaterdecies*).

Il **comma 1, lettera s)** modifica l'articolo 19 del decreto che disciplina **l'accertamento dei presupposti per l'avvio della risoluzione**, per adeguarne il contenuto al nuovo assetto delle competenze stabilite dal SRMR. La nuova formulazione del comma 2 prevede che la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere *a)* (la banca è in dissesto o a rischio di dissesto) e *b)* (non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione in tempi adeguati), è accertata dalla BCE, dal SRB o dalla Banca d'Italia. Viene inoltre introdotto **l'obbligo per la Banca d'Italia di comunicare** alla BCE, all'SRB, al sistema di garanzia dei depositanti e, in caso di gruppi transfrontalieri, alle altre autorità e agli schemi di garanzia esteri coinvolti, di aver accertato lo stato di dissesto o rischio di dissesto e l'assenza di soluzioni di mercato idonee a superare quest'ultimo, e conseguentemente, di aver proposto al MEF di avviare la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un intermediario che ricade sotto la propria competenza (nuovo comma *2-bis* dell'articolo 19). La Relazione illustrativa del Governo specifica che questa ultima modifica risponde ad un rilievo della Commissione europea sul primo recepimento nell'ordinamento nazionale della BRRD.

Il **comma 1, lettera t)** inserisce nel decreto il nuovo articolo 19-*bis* che recepisce nell'ordinamento nazionale il **potere, previsto dalla BRRD, dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna**, ove necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria della banca in dissesto o a rischio di dissesto. La sospensione può essere stabilita per un **massimo di due giorni** nella fase precedente all'avvio della risoluzione, con la finalità di evitare "corse agli sportelli" o comportamenti opportunistici del *management* della banca, che possano peggiorare la stabilità finanziaria dell'ente di credito nel periodo occorrente per l'adozione del provvedimento di risoluzione. Nel prevedere alcune **eccezioni a tale sospensione**, la BRRD (come modificata dalla direttiva 2019/879) **prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire ai depositanti di accedere comunque ad un importo giornaliero massimo**, bilanciando la salvaguardia della stabilità finanziaria con la tutela dei clienti. In linea con quanto disposto dalla legge di delegazione (lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 11), nello schema è stata esercitata tale facoltà, stabilendo, al comma 3 del nuovo articolo 19-*bis*, per la Banca d'Italia la possibilità di disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di depositi disponibili (per i quali è stata stabilita la sospensione) **sino a un massimo di 250 euro se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto**.

Le **lettere da u) ad hh)** del **comma 1**, modificano gli articoli 20 sull'individuazione della procedura di crisi, da 23 a 26 sulla valutazione delle attività e passività della banca in crisi, e da 27 a 31 sul *bail-in* per **inserire i richiami alla nuova disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili** e per **adeguare il contenuto delle disposizioni citate alla disciplina del SRMR** (richiami alle disposizioni del MRU e del SRB). Agli articoli 25 e 29 sono inseriti inoltre alcuni **chiarimenti la cui necessità è emersa nell'attuazione della originaria BRRD**: all'articolo 25, comma 4, viene specificato che la valutazione definitiva di per sé non richiede modifiche al programma di risoluzione; l'articolo 29, comma 1, precisa che il provvedimento di riduzione o conversione disposto indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa deve essere pubblicato secondo le stesse modalità previste per il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione.

La **lettera ll)** inserisce nel decreto il **nuovo articolo 32-bis** che regola i presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del **gruppo bancario cooperativo**. In tale caso, la risoluzione può essere **avviata nei confronti della società capogruppo** e di **una o più banche affiliate** appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b) (la liquidazione coatta amministrativa) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, e 2 (sussiste un interesse pubblico alla risoluzione della crisi), risultano accertati **nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso**.

La **lettera mm)** incide sull'articolo 33 del decreto per recepire le modifiche operate dalla direttiva 2019/879 alla BRRD in tema di presupposti per l'avvio della risoluzione di **soggetti diversi dalle banche**.

La **lettera nn)** modifica l'articolo 34 relativo all'attuazione del programma di risoluzione specificando che per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati da tale articolo, al comma 2, lettera c) (provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione), **la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave**. La Relazione illustrativa del Governo chiarisce che tali modifiche sono volte a recepire un'osservazione formulata dal Fondo Monetario Internazionale durante l'ultimo *Financial Sector Assessment Program*.

La **lettera pp)** introduce nel Titolo IV, Capo III del decreto (Avvio e chiusura della risoluzione) l'articolo 37-bis che **consente alla Banca d'Italia di recuperare i costi sostenuti dalla stessa** (o dal Fondo di risoluzione unico) in relazione allo svolgimento degli adempimenti derivanti dalla procedura di risoluzione a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario o dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato ovvero, infine,

a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione di attività.

Le **lettere qq) ed rr) del comma 1** apportano modifiche agli articoli 38 (chiusura della risoluzione) e 40 (cessione a un soggetto terzo dell'ente sottoposto alla risoluzione) volte a **rendere il testo in linea con la disciplina del SRMR**, ampliando alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri il ruolo di "autorità competente".

La **lettera ss)** interviene sulla disciplina della costituzione e funzionamento dell'ente-ponte, mediante la modifica dell'articolo 42 volta, come esplicitato nella Relazione illustrativa del Governo a rendere più veloce l'avvio della risoluzione. In particolare, viene riconosciuto alla Banca d'Italia il potere di **costituire per via amministrativa un ente-ponte** e una società veicolo per la gestione di attività, nonché di adottarne l'atto costitutivo e lo statuto, **senza svolgere gli adempimenti procedurali previsti dalla ordinaria disciplina societaria in tema di costituzione di società per azioni**. La successiva **lettera tt)** modifica l'articolo 43 del decreto introducendo la possibilità per la Banca d'Italia di **procedere con trattative individuali per la cessione dell'ente-ponte** ove la procedura aperta, trasparente e non discriminatoria richiesta dalla normativa non consenta di pervenire alla cessione, al fine di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione. La **lettera tt)** modifica l'articolo 45 chiarisce che **la Banca d'Italia può dismettere il controllo della società veicolo costituita per la gestione delle attività** cedendone le partecipazioni a terzi, oltre a cedere i crediti trasferiti alla società stessa e liquidarla.

La **lettera vv)** modifica l'articolo 49 del decreto sono volte a recepire le disposizioni della BRRD, come modificate dalla direttiva (UE) 2019/879, in con riferimento alle **passività escluse dal bail-in**, inserendo nell'elenco delle stesse **le passività nei confronti di banche che appartengono allo stesso gruppo** soggetto a risoluzione **ma non sono enti designati per la risoluzione**, tranne quando queste passività abbiano, nella gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango pari o inferiore a quelle derivanti dagli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

La **lettera zz)** abroga l'articolo 50, relativo al requisito minimo di passività soggette al *bail-in*, in quanto la medesima disciplina viene riportata dallo schema in esame nell'ambito dei nuovi articoli 16-*bis* e seguenti (vedi *supra*).

La **lettera aaa)** modifica l'articolo 52 per coordinare la disciplina del trattamento dei creditori con l'articolo 12-*bis* TUB relativo agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di nuova introduzione (vedi *infra*). Le modifiche all'articolo 56 (**lettera bbb)** abrogano la delega regolamentare alla Banca d'Italia ivi prevista e non più necessaria, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 2), e adeguano il

riferimento al termine "autorità competente al nuovo assetto disciplinato dal SRMR (commi 5 e 8).

La **lettera ccc)** modifica l'articolo 59 relativo al **riconoscimento contrattuale del *bail-in*** per recepire la modifica operata dalla direttiva (UE) 2019/879 alla BRRD con riferimento alla disciplina applicabile alle passività emesse da una banca europea e rette dal diritto di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In particolare, **viene introdotta una deroga all'obbligo** (stabilito nella versione originaria della BRRD) per la banca emittente di prevedere che tali passività contengano **una clausola** con la quale la controparte riconosce il potere dell'autorità di risoluzione di **sottoporre queste passività a riduzione o conversione in azioni nei casi previsti dalla disciplina sulla risoluzione**. La nuova ipotesi di deroga riguarda i casi in cui l'inserimento di questa clausola sarebbe **impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura** (ric conducibili all'emissione di passività disciplinate dal diritto di un Paese terzo). In questi casi, **l'emittente è tenuto ad informare l'autorità di risoluzione**, la quale può **adottare gli opportuni provvedimenti**, tenuto conto che l'emissione di una passività retta dal diritto straniero e sprovvista di clausola di riconoscimento dei poteri di riduzione o conversione riduce la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione della banca emittente.

Le modifiche all'articolo 60 (**lettera ddd)**) sono volte ad operare il richiamo al SRMR e alle istruzioni del SRB, nell'ottica di **coordinamento normativo**.

Le modifiche all'articolo 61 (**lettera eee)**) sono volte a chiarire che l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione del **potere di modificare o sciogliere contratti stipulati** dall'ente sottoposto a risoluzione **non attribuisce alla controparte il diritto al risarcimento del danno** o al pagamento di **penali** previste dal contratto.

La **lettera fff)** modifica l'articolo 65 del decreto sull'esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione, per inserire i **corretti rinvii** ad altri articoli del decreto modificati in attuazione della direttiva UE 2019/879.

La **lettera ggg)** modifica l'articolo 66 del decreto in conseguenza con l'introduzione del nuovo articolo 19-*bis* che stabilisce il **potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna**, in questo caso relativo alla **fase di risoluzione**. Anche in questo caso è stato previsto che la Banca d'Italia possa disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero sino a un massimo di 250 euro.

Le modifiche agli articoli 67 (**lettera hhh)**) e 68 (**lettera iii)**) sono volte a **precisare i riferimenti alla disciplina applicabile alle controparti centrali** nell'ambito delle limitazioni alla escussione di garanzie e alla sospensione temporanea di meccanismi terminativi. A completamento della disciplina sulla sospensione dei contratti è operato l'inserimento di nuove norme che

escludono la possibilità per l'autorità di risoluzione di applicare i poteri di sospensione a contratti stipulati con alcune controparti qualificate, in considerazione dei rischi che un'eventuale sospensione porrebbe per la stabilità del sistema finanziaria.

La **lettera III)** inserisce nel decreto il nuovo articolo 68-*bis* che, in analogia alla disciplina già vigente all'articolo 59, introduce per le società italiane capogruppo di un gruppo bancario **l'obbligo di richiedere** alle proprie controllate con sede legale in Paesi terzi **l'inserimento** nei contratti finanziari da esse conclusi di una **clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi di contratti**.

Le modifiche all'articolo 70 del decreto (**lettera mmm)**) sono volte, secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa del Governo a dare riscontro a un rilievo della Commissione europea sul primo recepimento nell'ordinamento nazionale della BRRD mediante la trasposizione della più dettagliata disciplina dei **collegi di risoluzione** necessari quando vi sono soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, per cui è necessaria un'azione coordinata di più autorità nazionali competenti.

Le **disposizioni relative al Fondo di risoluzione unico** (Titolo V del decreto) **vengono abrogate dal comma 1, lettera ooo)** dello schema e la relativa disciplina viene riformata mediante l'inserimento del **nuovo articolo 78-bis** che **adegua le disposizioni nazionali al SRMR, disciplinandone gli aspetti attuativi**. I Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione Bancaria, essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal SRB e le regole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già superate dalle disposizioni del SRMR. Il nuovo articolo disciplina la **procedura per il versamento dei contributi**, stabilendo che i soggetti tenuti ai sensi del SRMR versino alla Banca d'Italia e che quest'ultima trasferisca al Fondo di risoluzione unico i contributi raccolti. Ancora con il fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla disciplina europea la **lettera ppp)** inserisce inoltre nel Titolo V del decreto il **nuovo articolo 78-ter**, che attribuisce alla **Banca d'Italia il potere di recuperare importi illegittimamente erogati dal Fondo di risoluzione unico** (ad esempio per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla Commissione Europea per la loro erogazione), nel caso in cui la Commissione europea abbia ordinato di provvedere al loro recupero ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del SRMR. L'individuazione della Banca d'Italia quale autorità incaricata del recupero di questi importi e l'attribuzione ad essa dei relativi poteri deriva direttamente dalla normativa europea, in particolare,

dall'articolo 19, paragrafo 11 del SRMR e dal fatto che l'Istituto è stato designato come all'autorità di risoluzione.

Le modifiche all'articolo 96 del decreto (**lettera rrr**)) **adeguano il quadro sanzionatorio ai nuovi obblighi imposti dalla BRRD come modificata dalla direttiva 2019/879** e recepiti negli articoli precedentemente richiamati. Il periodo aggiunto al comma 1 e i nuovi commi 1-*bis* e 4-*bis*, nel richiamare il SRMR e le autorità in esso regolate, costituiscono **coordinamento ed adeguamento della disciplina italiana alle norme europee immediatamente applicabili del suddetto regolamento**.

Le modifiche agli articoli da 102 a 105 **eliminano la necessità di adottare norme attuative della Banca d'Italia**: viene pertanto **escluso qualunque carattere transitorio** della disciplina che si presenta nello schema interamente ricondotta al rango primario.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

L'**articolo 2** apporta al TUB le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

Il **comma 1, lettera a)** **modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TU** per includervi le autorità europee quali la Banca centrale europea e il Comitato di risoluzione unico.

Le **lettere b) e c)** modificano gli articoli 6 e 7 del TUB per inserirvi il rinvio al MRU, in adeguamento e coordinamento della disciplina al SRMR.

La **lettera e) del comma 1 introduce nel TUB il nuovo articolo 12-ter** in tema di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della distribuzione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. La BRRD, come modificata dalla direttiva 2019/879, ha rimesso agli Stati membri la possibilità di esercitare alcune opzioni regolamentari. La legge delega ha dettato criteri specifici rispetto a tali scelte all'articolo 11, comma 1, lettera e). La Relazione illustrativa del Governo fa presente che combinando le opzioni fornite dalla direttiva, sono state elaborate due soluzioni normative alternative, poste in consultazione pubblica nel mese di maggio 2021. Ad esito della consultazione è stata adottata l'opzione che prevede un **taglio minimo differenziato applicabile rispettivamente alle obbligazioni** (emesse dopo l'entrata in vigore della norma) **subordinate ("junior"), pari a 200.000 euro**, e alle **obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello ("senior non-preferred")**, le quali sono postergate rispetto alle prime nella gerarchia delle passività che regola l'assorbimento delle perdite in caso di fallimento, **pari a 150.000 euro**. La definizione di un taglio minimo elevato deriva dalla volontà di **limitare l'accesso a tali tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori**, in ragione del loro grado di rischio. Le soglie si attestano entrambe sopra il taglio minimo di 50.000 euro stabilito dalla normativa europea, ma, per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, inferiore all'attuale taglio minimo vigente nell'ordinamento italiano di 250.000 euro (vedi *infra* l'abrogazione del comma 1105 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017). Il Governo chiarisce nella relazione il fatto che le evidenze disponibili indicano che i tagli fino a 100.000 euro rappresentano la quasi totalità degli investimenti realizzati dalle famiglie in titoli subordinati (97 per cento). Pertanto, un taglio minimo di 200.000 euro per le obbligazioni subordinate è grado di limitare significativamente la diffusione presso la clientela al dettaglio di tali strumenti. Per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello è stato prescelto un importo (150.000 euro) inferiore rispetto ai subordinati in virtù della minore rischiosità (a parità di altre condizioni) che deriva dalla diversa posizione ricoperta nella gerarchia

fallimentare (le *junior* vengono utilizzate per prime ai fini dell'assorbimento delle perdite). Sempre la Relazione chiarisce che la disciplina non è stata estesa alle azioni, benché strumenti di maggior rischio, da un lato in ragione della diffusa conoscenza del rischio legato a tale tipo di investimento, dall'altro in ragione della volontà di non penalizzare le banche caratterizzate per legge da azionariato diffuso. Nel TUB è regolata la disciplina relativa agli enti di credito, per le imprese di investimento è stato inserito nel TUF un rinvio a detto articolo (vedi *infra* articolo 3 dello schema).

Le lettere *f), g), h), l) e p)* inseriscono negli articoli 69-*bis*, 69-*quinquies*, 69-*sexiedecies*, 80, 83 del TUB i **riferimenti corretti** agli articoli del decreto legislativo 180 del 2015 e al SRMR.

Le modifiche **all'articolo 69-octiesdecies, comma 1-bis, del TUB (lettera i)** sono volte a prevedere che le **misure di intervento precoce eventualmente adottate dalla Banca d'Italia siano comunicate al Comitato di risoluzione unico** quando riguardano soggetti che ricadono sotto la competenza di quest'ultimo, con la finalità di adeguare e coordinare l'ordinamento al SRMR.

Le modifiche all'**articolo 71** sono volte a inserire nel testo i **corretti rinvii** alla disciplina alle diverse fattispecie di requisiti presenti all'articolo 26 TUB.

La **lettera o) modifica l'articolo 81** per chiarire che, in caso di sottoposizione di una banca a **liquidazione coatta amministrativa**, i commissari liquidatori e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza stabiliti ai sensi dell'articolo 26 del TUB.

Con le modifiche all'**articolo 84 (lettera q)** si prevede che i commissari liquidatori pubblichino una **informativa periodica sull'andamento della liquidazione** indirizzata sostanzialmente ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci, secondo le direttive della Banca d'Italia.

Le modifiche all'**articolo 86** intendono rendere **più celere la conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa**. I nuovi commi 9-*bis* e 9-*ter* consentono ai commissari liquidatori, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di non procedere all'accertamento del passivo se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcun creditore, eccetto quelli per crediti prededucibili e spese di procedura.

Le modifiche all'**articolo 91**, comma 1-*bis*, recepiscono le modifiche apportate alla BRRD dalla direttiva 2019/879, là dove richiede che le normative nazionali siano modificate per assicurare che tutte le **pretese verso una banca** derivanti da elementi computabili nei fondi propri emessi dalla banca stessa siano **postergate in sede concorsuale rispetto alle passività non computabili nei fondi propri**, incluse quelle subordinate. Il TUB viene

pertanto modificato per prevedere che nella gerarchia applicabile in sede di liquidazione coatta amministrativa gli strumenti di debito subordinato non computabili nei fondi propri (o divenuti tali al termine di un periodo di esclusione) assorbano le perdite dopo quelli computabili. La modifica al comma 11 è volta a chiarire le modalità di amministrazione da parte dei commissari liquidatori degli strumenti finanziari custoditi dalla banca posta in liquidazione coatta amministrativa e destinati ad essere oggetto di restituzione agli investitori. In particolare si prevede che la gestione abbia una finalità conservativa, oltre che volta alla minimizzazione del rischio.

Le modifiche agli articoli **95-bis**, **95-ter** e **95-quater** sono volte a inserire nel testo i **corretti richiami al decreto legislativo 180 del 2015**.

La **lettera bb)** modifica l'**articolo 96-bis.3** per uniformare la disciplina della **responsabilità dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione della crisi** (vedi *supra*). Il nuovo comma **3-bis** stabilisce che, nell'effettuazione degli interventi previsti dal TUB, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è **limitata ai soli casi di dolo o colpa grave**.

Il rinvio inserito all'articolo 102 del TUB dal comma 1, **lettera dd)** dello schema in esame al nuovo articolo 102-bis e quest'ultima disposizione (**lettera ee)**) attuano le modifiche effettuate dalla direttiva 2019/879 alla BRRD con riferimento **all'avvio della liquidazione coatta amministrativa per le componenti finanziarie non bancarie di un gruppo bancario**. La direttiva prevede che, in caso di dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto relativa a un intermediario per il quale **la risoluzione non sarebbe nell'interesse pubblico, questo venga posto in liquidazione**. Questa norma, già introdotta nell'ordinamento italiano in occasione del recepimento della BRRD per le banche, viene ora **resa applicabile anche alle componenti finanziarie non bancarie di un gruppo bancario** in linea con quanto richiesto dal legislatore europeo: di conseguenza, la Banca d'Italia potrà proporre al MEF di sottoporre questi soggetti a liquidazione coatta amministrativa, ove per essi sia stato accertato lo stato di dissesto o rischio di dissesto, ma non la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico.

Infine, la modifica all'articolo 144 del TUB **introduce fra le ipotesi sanzionatorie anche l'inosservanza delle disposizioni in tema di valutazione dei piani di risanamento**, in linea con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'**articolo 3** apporta al TUF le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

Il **comma 1, lettera a)** inserisce nel TUF il nuovo articolo 25-*quater* che estende alle imprese di investimento la **disciplina in tema di tutela degli investitori non professionali disposta dalla BRRD**, prevedendo il rinvio al neo articolo 12-*ter* TUB. In particolare, viene stabilito che sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti (subordinati) di cui all'articolo 12-*ter* del TUB emessi oltre che dai soggetti bancari, anche dalle SIM indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1 del TUF, o da banche o imprese di investimento dell'Unione europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-*ter* del TUB e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo. Tale previsione si applica anche ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-*ter* del TUB emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 180 del 2015, ovvero come SIM indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, del TUF. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (con inversione dell'onere della prova a carico dell'intermediario).

Le modifiche all'articolo 57 apportate dal **comma 1, lettera c)** sono volte ad **estendere alle imprese di investimento** le corrispondenti modifiche apportate al TUB rispetto alla **disciplina della liquidazione coatta amministrativa** (vedi *supra*).

Le modifiche agli **articoli 60-*bis*.2, 60-*bis*.3 e 60-*bis*.4 (lettere d), e) ed f))** sono volte ad adeguare la disciplina relativa alla **risoluzione delle crisi delle SIM** inserendo nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180 del 2015, come rivisto dallo schema in esame, adeguandone l'ambito di applicazione e l'ambito di competenza con riferimento all'accertamento dei presupposti dell'interesse pubblico alla risoluzione.

Le modifiche **all'articolo 190 del TUF (lettera h) del comma 1)** sono volte a **completare la disciplina sulla tutela degli investitori non professionali di cui all'articolo 12-*ter* TUB** (vedi *supra*) istituendo la **sanzione** per le condotte violative dell'articolo 25-*quater* del TUF, applicabili quindi ai soggetti abilitati che commercializzano strumenti finanziari emessi in violazione del taglio minimo.

La lettera *h*) del comma 1, infine, modifica l'articolo 195-*quater* del TUF per **inserire fra le condotte sanzionabili in caso di risoluzione anche le violazioni dell'articolo 68-*bis*** del TUF relativo ai controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

L'**articolo 4** apporta modifiche al decreto di attuazione della disciplina europea sulla **definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli**. In particolare, vengono **aggiornate le definizioni di "controparte centrale" e di "partecipante"** (al sistema di compensazione) previste all'articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 2001, in funzione delle modifiche proposte dallo schema ai testi legislativi precedentemente citati.

Articolo 5

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

L'**articolo 5** abroga il comma 1105 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede un taglio minimo per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di **250.000 euro**. Tale valore viene ridotto a 150.000 euro dalle modifiche proposte all'articolo 12-ter del TUB dallo schema in esame (vedi *supra*).

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'**articolo 6** interviene sul novello codice della crisi di impresa, in particolare sull'articolo 369 che ha modificato l'articolo 82 del TUB. Le modifiche proposte sono volte a **correggere dei rinvii erronei** contenuti in tale articolo 369. La Relazione illustrativa del Governo chiarisce che le modifiche sono apportate al codice della crisi di impresa e non al TUB in quanto le disposizioni del codice, comprese le modifiche che esso arreca al testo unico, non sono ancora in vigore.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili introdotta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

L'**articolo 7** stabilisce che, in linea con quanto previsto dalla BRRD, **il termine per la costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento del nuovo requisito MREL a regime sia fissato al 2024**, ma l'autorità di risoluzione potrà differire questo termine su base individuale. Inoltre, è previsto che **entro il 2022 debba essere rispettato un obiettivo intermedio fissato dall'autorità di risoluzione** in modo da consentire l'entrata a regime del requisito secondo una progressione lineare. La Relazione illustrativa specifica che la finalità di tale regime transitorio è quella di permettere al settore bancario un adeguamento graduale ai più stringenti requisiti di capitale.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'**articolo 8** dispone che sono **applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore delle norme contenute nello schema in esame**:

- l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi **l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna** (articolo 68-*bis* del decreto legislativo n. 180 del 2015, come modificato dallo schema in esame);

- la nuova disciplina relativa al **taglio minimo** degli strumenti finanziari (articolo 12-*ter* TUB, come modificato dallo schema in esame);

- le nuove **ipotesi sanzionatorie** introdotte nei testi legislativi citati.

Viene inoltre chiarito che le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015 che disciplinano il **Fondo di risoluzione**, di cui lo schema propone l'abrogazione, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in esame o delle operazioni

da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia è liquidato; l'eventuale residuo attivo è ripartito tra le banche aderenti.

Articolo 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 9 dispone che dall'attuazione delle norme sinora descritte non **devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**